



Regione Lombardia

Organismo Regionale per le Attività di Controllo

RICOGNIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

REGIONE LOMBARDIA

Sommario

1. Premessa – sintesi del quadro normativo vigente in Regione Lombardia in tema di controlli. Scopo del documento	4
1.1 Il sistema regionale	5
1.2 Definizioni	6
2. Tipologie di controllo	7
2.1 Controlli di primo livello	7
2.1.1 Controlli di linea	7
2.2 Controlli di secondo livello	9
2.2.1 Controllo della performance	9
2.2.2 Controllo Strategico	9
2.2.3 Valutazione della performance	10
2.2.4 Controllo di gestione	12
2.2.5 Valutazione degli investimenti pubblici	13
2.2.6 Controllo finanziario	13
2.3 Controllo di Regolarità	14
2.3.1 Controllo di regolarità amministrativa successivo sui decreti dirigenziali	14
2.3.2 Controllo di regolarità amministrativa sulle proposte di deliberazione della Giunta regionale	15
2.3.3 Controllo di regolarità contabile	16
2.3.4 Aiuti di Stato	17
2.3.5 Controllo sulla qualità della legislazione	18
2.3.6 Controllo sull’impatto della legislazione	19
2.3.7 Verifica preventiva della conformità dei bandi	20
2.4 Controlli sul SIREG	21
2.4.1 Controlli sulle società in house e sugli enti regionali – Controllo analogo	21
2.4.2 Controlli sul sistema sanitario regionale	23
2.5 Programmi direzionali di Controllo (controlli esercitati su rischi specifici e/o controlli di primo, secondo e terzo livello)	25
2.6 Controlli esercitati su rischi specifici	26
2.6.1 Sistemi di controllo e gestione del programma comunitario FEASR E FEAGA (PAC)	26
2.6.2 Controlli sulla Gestione Fondi UE	27
2.7 Sistema dei Controlli	28
2.7.1 Prevenzione della corruzione e trasparenza	29
2.7.2 Attività Antiriciclaggio	30
2.7.3 Protezione dati personali	31

2.7.4	Sicurezza informatica.....	31
2.7.5	Servizio Prevenzione Protezione (SPP).....	33
2.8	Controllo di Terzo Livello – Audit	34
2.9	Organismo Regionale per le Attività di Controllo.....	35
2.10	Collegio dei Revisori dei Conti	38
Allegato	Rappresentazione Grafica Sistema dei Controlli Interni Regione Lombardia.....	40

Il piano di attività 2020 dell'Organismo per le attività di controllo (ORAC) prevede come obiettivo n. 4 la definizione degli indirizzi e delle linee guida dei Sistemi di controllo interno e delle funzioni di Audit della Giunta regionale e degli Enti del Sistema regionale.

In conseguenza dell'emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19 nel corso dell'anno si è potuta realizzare la fase di ricognizione della struttura portante del complesso sistema di controllo esistente in Regione Lombardia, calandolo nell'organizzazione attuale della Giunta regionale, anche con l'ausilio di una descrizione grafica. Nei prossimi mesi, sulla base di questa "fotografia", sarà applicato un sistema di valutazione in fase di definizione e l'analisi proseguirà con l'obiettivo di individuare criticità ed eventuali sovrapposizioni di soggetti ed attività ed indicare forme di semplificazione e di efficientamento.

1. Premessa – sintesi del quadro normativo vigente in Regione Lombardia in tema di controlli. Scopo del documento

La legge regionale 4 giugno 2014, n. 17 reca la *"Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'art. 58 dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia."*

L'art. 2 stabilisce che la Giunta regionale *assicura, nel rispetto della normativa statale i seguenti controlli:*

- a) di *regolarità amministrativa e contabile* per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- b) *strategico* per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione del programma regionale di sviluppo in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- c) di *gestione* per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- d) di *valutazione delle prestazioni del personale*, anche ai fini dell'attribuzione della quota variabile della retribuzione definita in sede contrattuale;
- e) sugli *adempimenti in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità e di trasparenza* delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa.

La Giunta regionale *definisce* la procedura per il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali, secondo principi generali di revisione aziendale, come pure i programmi e le azioni da assoggettare al controllo strategico e al controllo di gestione, nonché i relativi strumenti e modalità di attuazione.

La Giunta regionale *disciplina* l'attività di vigilanza e controllo nei confronti degli enti del sistema regionale e ne promuove la rete degli uffici di Internal Auditing.

La Giunta regionale *può disporre verifiche ispettive* per individuare eventuali responsabilità disciplinari e amministrative qualora emergano fatti anche potenzialmente lesivi degli interessi dell'amministrazione.

La medesima legge determina modalità, strumenti e procedure per il controllo finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e a verificarne l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza e l'economicità.

Le disposizioni della legge si applicano alle strutture organizzative della Giunta regionale.


L'attività di vigilanza e controllo nei confronti degli enti del sistema regionale, di cui agli allegati A1 e A2 della L.R. 30/2006 è disciplinata dalla Giunta regionale, la quale promuove, altresì, la rete degli uffici di Internal Auditing degli enti e ne sostiene la formazione.

1.1 Il sistema regionale

La nozione di “Sistema Regionale” è stata introdotta dalla legge regionale n. 30/2006 per disciplinare e differenziare le modalità di esercizio delle funzioni amministrative riservate alla Regione insieme alle aziende del Servizio Sanitario, alle società *in house*, agli enti strumentali e alle Aziende per l’Edilizia residenziale che partecipano alla attuazione delle politiche regionali.

Le modalità del controllo regionale sui soggetti del sistema regionale sono state definite con la d.g.r. n. 2524 del 24/11/2011, recante “Vigilanza e controllo sugli enti del Sistema Regionale, ai sensi dell’art. 1, commi 1-*bis* e 5-*quater*, l.r. 27 dicembre 2016, n. 30” e integrate con la D.G.R. n. 6546 del 04/05/2017 recante “Disciplina del controllo analogo di regione Lombardia sulle società partecipate in modo totalitario di cui all’allegato A1 e sulle società a totale partecipazione pubblica di cui all’allegato A2 alla l.r. 30/2006. integrazione d.g.r. 2524/2011”.

Il modello che rappresenta il Sistema regionale, oggetto della ricognizione, è il seguente:



Il lavoro attuale sarà completato grazie all'utilizzo sinergico della ricognizione dei controlli del Sistema regionale da una parte e dello strumento metodologico dall'altra, quale contributo scientifico elaborato nel corso di un Tavolo di lavoro svolto da inizio 2020 congiuntamente con Università Bicocca e soc. Protiviti. Tale Tavolo rappresenta la naturale prosecuzione di un altro Tavolo tecnico svoltosi nel 2019, sempre in collaborazione con l'Università Bicocca e soc. Protiviti, del quale si illustreranno meglio i contenuti più avanti nel presente documento.

L'utilizzo dello strumento diagnostico sopra accennato consentirà di formulare una **valutazione sull'adeguatezza del sistema**, ne individuerà spazi di miglioramento ed elementi di consolidamento.

Nel complesso i documenti predisposti dovranno consentire all' Organismo regionale per le attività di controllo (ORAC) di formulare una preliminare valutazione di adeguatezza e di formulare indirizzi e raccomandazioni per il mantenimento e/o il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema.

1.2 Definizioni

Controlli di primo livello o di linea o di processo

Attività poste in essere preliminarmente o successivamente all'adozione dei provvedimenti di propria competenza per assicurarne la regolarità e l'efficacia.

Tali controlli sono attuati nell'ambito della stessa struttura, sia da chi pone in essere l'attività, sia da chi sottoscrive il relativo atto o esercita una funzione di coordinamento.

Controlli di secondo livello o trasversali o generali

Attività poste in essere per assicurare il rispetto delle norme e procedure applicabili a tutti gli atti dirigenziali e la coerenza delle operazioni con gli obiettivi e i vincoli previsti dagli atti di alta amministrazione.

Controlli esercitati su rischi specifici

Procedure di controllo di rischi specifici per i quali il legislatore nazionale oppure comunitario prevede l'esercizio uniforme da parte delle amministrazioni in base al mandato conferito dall'autorità comunitaria o nazionale a cui l'amministrazione deve riferire circa la programmazione delle attività di controllo e il loro esito.

Controlli di terzo livello

Attività di revisione interna volta a valutare l'efficacia del sistema di controllo interno (SCI), comunicare gli esiti ai vertici amministrativi e monitorare l'attuazione dei piani di miglioramento definiti.

Presidenza-Segretariato generale e Organismo per le attività di controllo

Il Segretariato generale monitora il sistema di controllo interno sia sulla base dei flussi informativi assicurati dalla funzione di audit, che si configura come lo strumento primario per verificarne l'efficacia, sia sulla base degli esiti riportati dall'Organismo Regionale Attività Controllo (ORAC)

relativamente agli orientamenti generali per il sistema di controllo interno (SCI) e al monitoraggio dei rischi.

2. Tipologie di controllo

2.1 Controlli di primo livello

2.1.1 Controlli di linea

ATTIVITA': Controlli di linea

FONTE NORMATIVA: Leggi nazionali/regionali, delibere di Giunta, Decreti Dirigenziali

ORGANO COMPETENTE: uffici a cui sovrintendono i dirigenti responsabili dell'adozione dei provvedimenti

PRODOTTO: controlli documentali o in loco; verifiche preventive e successive sulle attività oggetto di incarico ad Enti del Sistema regionale e controllo sull'esecuzione degli incarichi affidati

FLUSSO INFORMATIVO: La documentazione relativa agli esiti dei controlli è tenuta agli atti in quanto necessaria ai dirigenti responsabili dei provvedimenti e trasmessa ad altri destinatari su eventuale richiesta successiva.

I controlli di primo livello o di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, sono effettuati nel corso dell'operatività e sono rappresentati ad esempio da presidi di tipo gerarchico svolti dai Responsabili delle Unità Organizzative e/o Strutture (autorizzazione e verifiche) o controlli sistematici o a campione diretti a identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività.

Per quanto possibile essi sono incorporati nelle procedure operative o informatiche e sono eseguiti dalle stesse strutture operative, prime responsabili del processo di gestione dei rischi "aziendali" anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del *back office*.

In Regione Lombardia, come negli altri Enti Pubblici, i controlli di linea sono in capo ai responsabili delle Unità Organizzative e/o Strutture ai quali spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e appunto di controllo.

All'interno di una Direzione, mentre il rapporto gerarchico si risolve in un meccanismo di controllo sulla modalità di svolgimento di ciascun singolo atto, il rapporto di "direzione", nel quale agiscono due soggetti (Direttore e Dirigente di UO, ad esempio, o quest'ultimo e il Dirigente di Struttura) che non sono paritari e pur sempre investiti di autonomi poteri nell'esercizio della funzione

amministrativa, si manifesta come una griglia entro la quale vengono definiti e negoziati gli obiettivi e i comportamenti verso cui l'autorità diretta deve orientare la propria azione amministrativa, onde il controllo s'inserisce non sul metodo di esecuzione/produzione, ma sul risultato complessivamente prodotto.

In Regione Lombardia le attività svolte dalle Direzioni possono essere sintetizzate prevalentemente, tenendo conto anche dei rischi in esse insiti, nelle seguenti macro-aree di intervento:

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario (Autorizzazioni, Accreditamenti e Concessioni);

Erogazione contributi ed agevolazioni finanziarie;

Acquisizione e progressione di carriera del personale;

Affidamento di lavori servizi e forniture.

I controlli di linea pur avendo una importanza strategica in quanto si collocano spesso prima dell'emanazione di un atto e in quasi la totalità dei casi prima che questo produca i suoi effetti, sono per loro caratteristiche strutturali un insieme molto articolato ed eterogeneo, poco definito a livello di fonte di regolazione e in continuo movimento. In sostanza, è una realtà dinamica che non si presta ad essere rappresentata con una fotografia.

Ciò nonostante, si è ritenuto utile condurre un esame su un numero limitato di processi risultanti dall'incrocio dei dati presenti nel Piano Anticorruzione del triennio 2019-2021 e da un lavoro di ricognizione in via di effettuazione da parte della struttura competente in materia di controllo di gestione per ricercare i tratti comuni del fenomeno.

Le evidenze che emergono dal lavoro svolto corroborate dall'esperienza pluriennale della funzione audit nell'osservazione e ricostruzione di singoli processi (oggetto di audit ovvero nella supervisione dei programmi di controllo di prima linea delle DDGG) sono le seguenti:

- a) la regolazione del processo di controllo è solitamente rinvenibile in una pluralità di fonti amministrative: parte in Deliberazioni della Giunta regionale (approvazione di indirizzi e criteri per la predisposizione di un bando di finanziamento ad es.) e parte nei decreti dirigenziali che approvano la misura incentivante o regolativa di un'autorizzazione (ad es. bando per l'attivazione della misura o le regole di dettaglio rispetto alla misura di autorizzazione); la pluralità delle fonti consente certamente di adattare al meglio le caratteristiche del controllo rispetto alla natura del processo, al contesto temporale, alle esigenze particolari. D'altro canto, rende più difficile garantire la rispondenza ad un modello o quanto meno la presenza di alcuni elementi irrinunciabili previsti ad es. nella legge regionale di contabilità (l.r. 34 del 1978);
- b) lo spazio dedicato da tali fonti alla determinazione delle modalità del controllo da assicurare rispetto al processo principale è solitamente esiguo, quasi residuale;
- c) è presente in misura non trascurabile un modello di gestione del processo che vede l'affidamento di parte di esso a soggetti diversi dal titolare interno (la Direzione Generale

interessata). Talvolta si tratta di soggetti del sistema (società *in house* o enti dipendenti), talaltra di soggetti rappresentativi di interessi (ad es. CCIAA) con i quali sono stipulati precisi accordi riconducibili alla figura del partenariato. In alcuni casi, a tali soggetti si affida anche lo svolgimento del controllo di prima linea. In questi casi è di tutta evidenza l'importanza di porre attenzione al riparto e alla allocazione delle responsabilità circa le diverse fasi del processo e, per quanto attiene ai controlli, l'importanza di articularli in modo efficace ed efficiente, senza vuoti o lacune e tenendo presente la responsabilità finale in capo a Regione Lombardia;

- d) non è da trascurare anche la tipologia della fonte di finanziamento alla base di un processo, ad esempio, di erogazione contributi (fondi UE, statali, regionali o altro). L'esperienza insegna che i processi di derivazione europea sono disciplinati nel dettaglio quanto ai compiti delle autorità che intervengono anche in fase di controllo. In altri casi la disciplina è meno attenta e diventa più pressante la necessità di integrarla per evitare lacune o omissioni.

2.2 Controlli di secondo livello

I controlli di secondo livello devono ricondursi agli ambiti del controllo della *performance*, come definito dal D.Lgs. 150/2009, del controllo di regolarità e del controllo analogo.

2.2.1 Controllo della *performance*

Con il Piano della *performance*, degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Regione Lombardia programma le azioni che formano l'oggetto del Piano della *performance* di cui al D.Lgs. 150/2009 e stabilisce gli indicatori del Piano degli Indicatori e Risultati Attesi di Bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011.

Gli indicatori del Piano e gli obiettivi correlati sono rendicontati dalla dirigenza e gli esiti sono validati dal Comitato dei direttori e dal Segretario generale.

Il conseguimento degli obiettivi programmatici è oggetto dei seguenti controlli:

2.2.2 Controllo Strategico

ATTIVITA': Controllo Strategico

FONTE NORMATIVA: legge regionale 4 giugno 2014, n. 17 (D.lgs 286/99)

ORGANO COMPETENTE: Presidenza - Area di funzione specialistica Programmazione e Relazioni Esterne - Presidio e Coordinamento delle funzioni inerenti il Sireg

PRODOTTO: Relazione annuale

FLUSSO INFORMATIVO: Comitato dei Direttori sull'attuazione del Programma Regionale di Sviluppo Regionale di Sviluppo

Il Controllo strategico valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione del programma regionale di sviluppo in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti con particolare attenzione a quelli prioritari, rendendone una lettura sintetica e strategica con lo scopo di redigere e aggiornare i documenti di programmazione. Assicura il conseguimento dei risultati attesi stabiliti in sede di pianificazione operativa, rilevando, mediante la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra azioni pianificate e risultati conseguiti.

Il Presidio e Coordinamento delle funzioni inerenti il Sireg dell'Area di funzione specialistica Programmazione e Relazioni Esterne assicura il monitoraggio degli obiettivi programmatici e il coordinamento dell'organo inter direzionale che ne valuta l'avanzamento.

Il responsabile del controllo strategico informa il Comitato dei Direttori relativamente ai controlli effettuati.

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) è il documento che definisce gli obiettivi, le strategie e le politiche che la Regione Lombardia si propone di realizzare nell'arco della legislatura per promuovere lo sviluppo economico, sociale e territoriale della Lombardia.

Con Decreto n.10393 del 17/07/2018 è stato costituito il Gruppo di Lavoro PRS, presieduto dal Dirigente della UO "Programmazione semplificazione e coordinamento e SIREG" ed è composto dagli altri due Direttori Centrali - Affari Istituzionali e Bilancio e Finanza oltre a 7 Dirigenti di UO e di Struttura, con il compito di verificare l'avanzamento operativo del Programma di Legislatura, segnalare eventuali criticità al Vice Segretario Generale Attuazione Programma, di verificare il raggiungimento degli obiettivi per la valutazione delle *performance* e di certificare anche i parametri finanziari e di miglioramento organizzativo.

La valutazione annuale del raggiungimento degli Obiettivi e della realizzazione delle azioni programmate è direttamente collegata con il sistema di Valutazione delle Prestazioni del Personale (Dirigenti, Quadri e personale di categoria), e si connette con l'erogazione della retribuzione di risultato.

2.2.3 Valutazione della *performance*

ATTIVITA': Valutazione della *performance*

FONTE NORMATIVA: D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150 così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74

ORGANO COMPETENTE: Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)- Struttura di Supporto alle strategie della Presidenza e gestione del personale

PRODOTTO: Relazione annuale, Linee guida sui sistemi di valutazione

Il D. Lgs. 150/09 introduce i "principi generali" per effettuare la valutazione della *performance*, intesa come la prestazione realizzata da una data organizzazione grazie al contributo di ciascuna delle sue strutture. Tra i diversi principi viene stabilito che "le Amministrazioni Pubbliche adottano

metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi”.

Le modifiche al D. Lgs.150/09 introdotte con il D. Lgs. 74/17 stabiliscono che la valutazione della *performance* organizzativa, oltre alla misurazione degli obiettivi strategici e operativi, debba tener conto anche:

- delle evidenze prodotte da agenzie di valutazione, laddove previste;
- ma soprattutto della rilevazione della soddisfazione degli utenti e dei cittadini, che deve avvenire mediante una loro attiva partecipazione.

La valutazione della *performance* “è condizione necessaria per l'erogazione di premi”. Con le modifiche del D. Lgs. 74/2017 vengono associati a questi ultimi anche tutte le altre possibili “componenti del trattamento retributivo legate alla *performance*” e la valutazione della *performance* rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali.

La valutazione del personale con incarico dirigenziale si esplica attraverso l'attività dell'OIV che utilizza, ai fini della valutazione del personale, i risultati delle verifiche condotte dagli organi del controllo di gestione.

L'art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” dispone che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

Nell'ambito di Regione Lombardia tale Organismo, nominato dalla Giunta e composto da tre professionisti esterni con incarico triennale, ha il compito di:

- a) definire le modalità, i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti;
- b) elaborare linee guida sui sistemi di valutazione, garantendone la corretta applicazione;
- c) assicurare la correttezza dei processi di valutazione e dell'utilizzo dei premi;
- d) redigere la relazione annuale sul sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni.

2.2.4 Controllo di gestione

ATTIVITA': Controllo di gestione

FONTE NORMATIVA: legge regionale 4 giugno 2014, n. 17

ORGANO COMPETENTE: Direzione Centrale Bilancio e Finanza; Struttura Monitoraggio degli equilibri di bilancio, raccordo finanziario e consolidamento conti con il sistema regionale

PRODOTTO: Reportistica degli esiti delle attività degli uffici Programmazione; Rilevazione dei risultati; Valutazione dei risultati attraverso l'elaborazione di un sistema di indicatori.

FLUSSO INFORMATIVO: Direzione Centrale Bilancio e Finanza

Nell'ambito della Direzione Centrale Bilancio e Finanza, la struttura Monitoraggio degli equilibri di bilancio, raccordo finanziario e consolidamento conti con il sistema regionale assolve al Controllo di gestione per sviluppare la reportistica per un'analisi multidimensionale degli esiti dell'attività degli uffici.

Il sistema regionale di controllo di gestione, infatti, è strutturato sulla base di quattro diverse dimensioni di analisi dei fatti gestionali:

- dimensione dei cittadini/utenti, inerente alla declinazione operativa del P.R.S. in azioni e prodotti assegnati agli uffici e relativo set di indicatori;
- dimensione economico/finanziaria, relativa ai dati contabili connessi alle fasi dell'entrata e della spesa, comprendente anche una contabilità analitica sperimentale dei Conti Integrato;
- dimensione delle risorse umane, con riferimento alle caratteristiche del personale e dell'organizzazione degli uffici;
- dimensione dei processi, strutturata a partire dagli adempimenti di legge previsti dalle leggi regionali e finalizzata alla ricostruzione delle procedure che portano all'adozione delle determinazioni amministrative finali.

Le unità di riferimento per l'attività di analisi sono:

- i Centri di Responsabilità (CdR), corrispondenti alle Direzioni Generali, alle Direzioni Centrali ed alle Aree;
- i Centri di Intervento (CdI), che riguardano la sfera di attuazione delle politiche, e che nascono dall'aggregazione di uno o più Programmi del P.R.S. e del Bilancio.

Per quanto concerne la connessione con la sfera della valutazione della *performance*, i processi sono stati collegati agli obiettivi individuali della dirigenza connessi ad ambiti gestionali non presenti nella declinazione operativa del P.R.S, allo scopo di ottenere una contestualizzazione più puntuale e precisa degli ambiti di miglioramento organizzativo individuati ai fini della retribuzione di risultato.

2.2.5 Valutazione degli investimenti pubblici

ATTIVITA': Valutazione degli investimenti pubblici

FONTE NORMATIVA: Legge 199/98, L.R. 5/2007, D.G.R. 566/2018

ORGANO COMPETENTE: Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, Struttura Bilancio

PRODOTTO: Relazione Annuale, Pareri sulla richiesta di proroghe

FLUSSO INFORMATIVO: D.G. richiedente il parere, Giunta regionale, Consiglio regionale

I Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici sono stati istituiti presso le Regioni con la Legge 17 maggio 1999, n. 144 e disciplinati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio del 10 settembre 1999.

L'art.1 della l. r. 5/2007, in attuazione della citata Legge 144/1999, ha previsto l'istituzione del Nucleo con funzioni di supporto nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati dalla Regione.

Il Nucleo è composto da membri interni della Regione e da componenti esterni selezionati con procedure ad evidenza pubblica per garantire una adeguata copertura dei profili di competenza richiesti per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Nuclei.

2.2.6 Controllo finanziario

ATTIVITA': Controllo finanziario

FONTE NORMATIVA: legge regionale 4 giugno 2014, n. 17, leggi sul bilancio

ORGANO COMPETENTE: Presidenza, Direzione centrale Affari e Finanza - Unità Organizzativa Gestione finanziaria

PRODOTTO: Visto di regolarità e di sostenibilità finanziaria delle proposte di deliberazione. Pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazioni; Visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati; Attestazione di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti.

FLUSSO INFORMATIVO: Giunta-Consiglio

La Direzione Centrale Bilancio e Finanza esercita:

- controlli sulla predisposizione e la gestione del bilancio in coerenza con gli obiettivi programmati;
- supporto al responsabile certificatore per la certificazione trimestrale e annuale ex art. 22 D.lgs. 118/2011 per la gestione sanitaria accentrata;

- controlli sui tempi di pagamento;
- controlli sulla sostenibilità finanziaria delle proposte di deliberazione;
- coordinamento attività di controllo dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende sanitarie e degli IRCCS in raccordo con le competenti strutture della D.G. Welfare;
- controllo dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende sanitarie e degli IRCCS in raccordo con le competenti strutture della D.G. Welfare.

In considerazione della componente di vigilanza di alcune attività del controllo finanziario si ritiene opportuno inquadarlo, limitatamente a queste caratteristiche, anche nella successiva categoria del controllo di regolarità.

2.3 Controllo di Regolarità

L'art. 2, comma 1, della legge N. 17/2014 prevede che la Giunta regionale assicuri il controllo di regolarità, suddiviso a sua volta in:

2.3.1 Controllo di regolarità amministrativa successivo sui decreti dirigenziali

ATTIVITA': Controllo di regolarità amministrativa

FONTE NORMATIVA: legge regionale 4 giugno 2014, n. 17

ORGANO COMPETENTE: Direzione Affari Istituzionali- UO Rapporti istituzionali con riporto funzionale alla UO Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza e *privacy*;

PRODOTTO: Scheda dei rilievi; reportistica con illustrazione dettagliata della tracciatura del procedimento e degli esiti dell'attività

FLUSSO INFORMATIVO: Trasmissione scheda al Dirigente che ha adottato il provvedimento; trasmessa a ciascuno dei Direttori Generali, al Segretario generale e OIV. Riporto funzionale alla DFS Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza e *privacy*

L'unità organizzativa competente della Direzione Presidenza effettua il controllo successivo sulla regolarità degli atti dirigenziali previsto dalla legge regionale 17/2014 con tecnica campionaria, avvalendosi di una *check list* e procedure definite con deliberazione della Giunta regionale. I dirigenti che hanno adottato l'atto sono responsabili della correzione degli errori e irregolarità rilevati. Non sono presi in considerazione gli aspetti contabili demandati ad altro controllo illustrato in seguito.

Il controllo di regolarità amministrativa, in quanto successivo, si esercita su atti perfetti ed efficaci, con la conseguenza che il dirigente può, se lo ritiene, tornare sulle proprie decisioni di cui mantiene la responsabilità.

L'unità organizzativa competente per il controllo successivo sulla regolarità degli atti dirigenziali della direzione Presidenza trasmette con cadenza periodica a ciascuno dei Direttori generali, al Segretario generale e all'Organismo Indipendente di Valutazione la reportistica con illustrazione dettagliata della tracciatura del procedimento e degli esiti dell'attività e riporta funzionalmente alla DFS Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza e *privacy*.

2.3.2 Controllo di regolarità amministrativa sulle proposte di deliberazione della Giunta regionale

ATTIVITA': Controllo di regolarità amministrativa sulle proposte di deliberazione della Giunta regionale

FONTE NORMATIVA: legge regionale 4 giugno 2014, n. 17; Regolamento di funzionamento delle sedute di Giunta regionale approvato con D.G.R. n. 4755 del 28/01/2016

ORGANO COMPETENTE: Dirigente e direttore proponente l'atto (per quanto attiene al singolo atto); Segreteria della Giunta (per quanto attiene alla regolarità del processo)

PRODOTTO: Segnalazione al SG e al Presidente ai fini dell'iscrizione all'odg della Giunta, della mancanza di passaggi obbligatori a sistema (rilascio pareri obbligatori, attestazioni di mancanza di oneri finanziari ecc). Segnalazione al Presidente delle proposte che non sono state adeguate da parte del proponente alle osservazioni in materia di bilancio e ragioneria.

FLUSSO INFORMATIVO: Presidente, Giunta Regionale, Direzione Bilancio

I direttori e i dirigenti esprimono, congiuntamente, parere di regolarità amministrativa sulle proposte di atti da sottoporre al Presidente della Regione e alla Giunta regionale per l'approvazione (art. 4, comma 1 e comma 2 l.r. 17 del 2014).

L'attività della Segreteria di Giunta si inserisce nel quadro normativo e organizzativo delineato dalla legge regionale n. 17 del 2014 e dal Regolamento di funzionamento delle sedute di Giunta regionale approvato con D.G.R. n. 4755 del 28/01/2016, tenuto, inoltre, conto che il processo di formazione e approvazione delle delibere nonché le attività connesse alla seduta di Giunta avvengono attraverso l'utilizzo di un sistema di gestione informatica dei documenti (EDMA).

Il Regolamento, in questo contesto, definisce le funzioni del Segretario di Giunta e della Segreteria quale ufficio preposto, tra l'altro, al presidio e alla cura del processo digitale deliberativo della Giunta che si sostanzia nella verifica di regolarità dell'intero iter informatico; in particolare, il Segretario di Giunta verifica che le proposte seguano tutti i passaggi procedurali previsti, siano presenti le attestazioni di regolarità amministrativa e i visti della Ragioneria per le proposte con effetti contabili; le difformità rispetto all'iter sono segnalate al Presidente e al Segretario Generale al fine della valutazione sull'iscrizione all'odg. In particolare, devono essere segnalate al Presidente le proposte che non sono state adeguate alle osservazioni in materia di bilancio e ragioneria (art. 11, comma 4 e art. 8, comma 6).

2.3.3 Controllo di regolarità contabile

ATTIVITA': Controllo di regolarità contabile

FONTE NORMATIVA: legge regionale 4 giugno 2014, n. 17, Regolamento di contabilità regionale 2 aprile 2001, n 1; Legge regionale di contabilità n.34/1078

ORGANO COMPETENTE: Direzione Centrale Bilancio e Finanza – Struttura Ragioneria

PRODOTTO: visto per la registrazione degli impegni di spesa

FLUSSO INFORMATIVO: al Dirigente che ha emesso l'atto

Tale controllo è volto a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa relativamente al ciclo del Bilancio.

L'obiettivo del controllo è la realizzazione di un sistema di monitoraggio interno in grado di fornire certezza dei processi di produzione dei dati contabili e delle procedure amministrative.

La struttura competente per bilancio e ragioneria da un lato esercita il controllo preventivo sulle proposte di delibere di Giunta aventi riflesso finanziario verificandone la copertura finanziaria (cfr. punto precedente) e dall'altro verifica le regolarità di tutti i decreti di impegno con riferimento a:

- disponibilità finanziaria a copertura della spesa;
- imputazione della spesa;
- requisiti idonei per l'assunzione dell'impegno;
- conformità dell'atto ai principi e alle disposizioni della contabilità regionale.

La Struttura competente verifica, pertanto, la capienza dei capitoli richiamati nelle proposte, la sostenibilità finanziaria delle stesse (parte entrate, fattibilità dell'impegno di spesa, utilizzo fondi presso SIREG, rispetto Patto Stabilità ecc.) e la correttezza riguardo l'imputazione del capitolo e l'esercizio finanziario.

Se il controllo ha esito positivo, si provvede a "bloccare" sul capitolo la disponibilità delle risorse per attuare gli interventi previsti nelle proposte di delibera di Giunta; se vengono riscontrate irregolarità (mancata capienza dei capitoli, inadeguatezza dei capitoli), le proposte vengono bloccate e rimandate alla DG proponente che provvede a recepire le osservazioni.

Le proposte di delibera di Giunta non vengono autorizzate a concludere il loro iter se le irregolarità non vengono sanate dalle Direzioni.

Con riferimento ai decreti occorre distinguere tra decreti di impegno relativi alle spese e decreti di accertamento relativi alle entrate.

Relativamente ai decreti di spesa la Ragioneria verifica che l'atto presenti i requisiti previsti dall'art.14 del Regolamento di contabilità regionale, nonché la disponibilità finanziaria e copertura della spesa, la corretta imputazione della spesa, la conformità dell'atto ai principi ed alle disposizioni contenute nel regolamento e nella legge regionale di contabilità; per i decreti di gestione delle

entrate la Struttura verifica che l'atto presenti i requisiti previsti dall'art. 54 L.R. 34/78, nonché la corretta imputazione e la disponibilità del capitolo di entrata, la conformità dell'atto ai principi ed alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità e nella legge regionale di contabilità .

2.3.4 Aiuti di Stato

ATTIVITA': Aiuti di stato

FONTE NORMATIVA: D.G.R. n.3839/2015 e s.m.; D.S.G. n.8060/2015

ORGANO COMPETENTE: UO Avvocatura, Affari europei e Supporto Giuridico

PRODOTTO Pareri non vincolanti; Relazione annuale

FLUSSO INFORMATIVO: Direzioni, Giunta regionale

Un gruppo di lavoro interdirezionale esamina le proposte di deliberazione e di altri atti che dispongono regimi di aiuto per verificarne la compatibilità con le norme dell'UE.

Il Comitato Valutazione Aiuti di Stato è stato costituito e reso operativo dalla D.G.R. n.3839/2015 e s. m. e dal Decreto del Segretario Generale n.8060/2015 e s.m. In seguito, con DGR 6777/2017, il Comitato è stato chiamato a recepire modifiche e integrazioni concernenti l'introduzione della scheda aiuti, la composizione e l'ambito di operatività dello stesso, il ruolo dei referenti direzionali in materia di aiuti di Stato e il *desk* di consulenza (quest'ultimo chiamato a fornire supporto legale anche attraverso apposite riunioni o altre modalità informali, ove richiesto dalle direzioni, è istituito presso la UO Avvocatura, Affari europei e Supporto Giuridico ed è composto anche dal punto di contatto della Regione presso il DPE nonché da febbraio 2018 dal Coordinatore del Coordinamento tecnico interregionale aiuti di Stato).

Nel 2019 il Comitato è stato oggetto di ulteriore riforma introdotta con l'adozione del Decreto del Segretario Generale n.6833 del 16/05/2019.

Il Comitato si esprime sotto forma di pareri non vincolanti, a supporto delle direzioni nella predisposizione delle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche, in termini di concessione di risorse o di rinuncia ad entrate, a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica, secondo la definizione dell'art. 107 par. 1 TFUE.

2.3.5 Controllo sulla qualità della legislazione

ATTIVITA' Controllo sulla qualità della legislazione

FONTE NORMATIVA: Statuto d'autonomia della Lombardia all'articolo 44 e 45

ORGANO COMPETENTE: Comitato paritetico di controllo e valutazione. La Segreteria del Comitato c/o Ufficio Studi, Analisi Leggi e Politiche regionali del Consiglio regionale

PRODOTTO: Rapporti di valutazione inerenti alle clausole valutative, pareri, proposte e verifiche.

FLUSSO INFORMATIVO: Consiglio regionale e Giunta regionale

La legge regionale stabilisce i casi nei quali i testi normativi sono accompagnati da una relazione sull'analisi tecnico-normativa del testo e sull'impatto della regolazione proposta, da trasmettere al Comitato paritetico di controllo e valutazione.

Il Consiglio regionale istituisce, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, secondo le norme del regolamento generale, un Comitato nel quale i gruppi consiliari di maggioranza e minoranza sono rappresentati in modo paritetico.

Il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione, composto da un numero pari di componenti non superiore a otto e in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle minoranze nonché la presenza di entrambi i generi, opera per consentire l'esercizio della funzione consiliare di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali, il Comitato svolge le attività previste dall'art. 109 del Regolamento. In particolare:

- formula proposte per l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative
- propone l'effettuazione di missioni valutative su politiche promosse con leggi regionali
- esamina le relazioni di rendicontazione previste da clausole valutative e da altre disposizioni contenute nelle leggi regionali
- esprime pareri alle commissioni sulla formulazione delle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nei progetti di legge e verifica il rispetto degli obblighi di rendicontazione previsti da leggi regionali

Le attività di Controllo e Valutazione sono oggetto di programmazione triennale, come previsto dall'art. 2 della l. r. 20/2017.

2.3.6 Controllo sull'impatto della legislazione

ATTIVITA': Controllo sull'impatto della legislazione

FONTE NORMATIVA: Statuto d'autonomia della Lombardia all'articolo 45

ORGANO COMPETENTE: Unità Organizzativa Legislativo, Riforme istituzionale, Semplificazione normativa e Rapporti con il Consiglio regionale

PRODOTTO: Schede giuridiche

FLUSSO INFORMATIVO: Giunta regionale

Tale attività si sostanzia nella verifica da parte della Struttura di riferimento sopra delineata del rispetto della tecnica legislativa e della qualità normativa, della conformità con le disposizioni e competenze statali, della compatibilità con i principi costituzionali, regionali e delle autonomie locali, nonché con la disciplina comunitaria.

Il controllo sulla qualità della legislazione, come previsto dallo Statuto d'autonomia della Lombardia all'art. 44 *"Qualità e impatto della normazione"* è preordinato ad assicurare una regolazione di qualità per:

- tutti i progetti di legge proposti ogni anno dagli assessorati della Giunta regionale, si procede alla verifica del rispetto della tecnica legislativa e della qualità normativa, della conformità con le disposizioni e competenze statali, della compatibilità con i principi costituzionali, regionali e delle autonomie locali, nonché con la disciplina comunitaria (a cura dell'Unità Organizzativa Legislativo, Riforme istituzionale, Semplificazione normativa e Rapporti con il Consiglio regionale, anche avvalendosi del supporto del Comitato Tecnico-Scientifico legislativo istituito ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 20/2008);
- per tutti i progetti di legge, di iniziativa di Giunta e di iniziativa consiliare, si procede all'esame e predisposizione di apposita scheda giuridica ad uso delle Commissioni consiliari contenente buona parte dei contenuti dell'ATN, nonché eventuali rilievi circa il rispetto delle "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" di cui alla delibera consiliare del 22 aprile 2008, n. 97.

2.3.7 Verifica preventiva della conformità dei bandi

ATTIVITA': Verifica preventiva della conformità dei bandi

FONTE NORMATIVA: L.R.1/2012; DGR 6642 del 29/05/2017; Decr. n. 7754 del 30/05/2019 del Dirigente della Struttura Semplificazione e Trasformazione Digitale

ORGANO COMPETENTE: Area di funzione specialistica "Programmazione e relazioni esterne" – U.O Semplificazione, Trasformazione Digitale e Sistemi Informativi

PRODOTTO: Verifica di conformità; Segnalazioni bandi non conformi

FLUSSO INFORMATIVO: Direzione proponente

L'art. 32, commi 2-bis e 2-ter, della l.r. 1/2012, "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria" (così come modificato dalla l.r. 19/2014 "Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale"), prevede la definizione da parte della Giunta di procedimenti uniformi per la formulazione dei bandi regionali, al fine di facilitarne l'accesso e ridurre gli oneri burocratici a quanti, cittadini, imprese, terzo settore, PA intendono parteciparvi, realizzando un parallelo risparmio di costi e tempi anche per la PA che li deve gestire.

Con Decreto n. 7754 del 30/05/2019 il Dirigente della Struttura Semplificazione e Trasformazione Digitale ha aggiornato e corretto gli strumenti a supporto della semplificazione dei bandi regionali che erano stati approvati con la DGR 6642 del 29/05/2017 "Semplificazione dei Bandi Regionali: Determinazioni e Strumenti a supporto".

La procedura consiste in una valutazione preventiva da parte della Direzione competente in materia di semplificazione rispetto la conformità dei bandi ai principi sanciti dai commi 2 e 3 dell'art.3 della L.R 1/2012 sopra citata, cioè:

- il rispetto dei principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, di trasparenza, efficienza, economicità, pubblicità e semplicità;
- la riduzione del numero dei procedimenti, dei termini per la conclusione dei procedimenti e degli oneri meramente formali e burocratici;
- il potenziamento dell'uso di strumenti digitali nei rapporti interni ed esterni;
- facilitare l'accessibilità alle procedure amministrative, anche mediante la semplificazione del linguaggio adottato per la redazione degli atti amministrativi.

La verifica preventiva di conformità di un bando prevede che ogni Direzione Generale invii alla casella di posta elettronica semplificazione@regione.lombardia.it la seguente documentazione:

1. il testo del decreto,
2. il testo del bando/avviso comprensivo della 'scheda informativa tipo' da inserire nei bandi.

Entro cinque giorni lavorativi la Direzione competente in materia di semplificazione effettua la verifica di conformità restituendone l'esito alla Direzione proponente utilizzando la casella di posta sopra indicata.

Nel caso di "non conformità" del bando rispetto ad uno o più degli elementi obbligatori, previa comunicazione alla Direzione competente in materia di semplificazione, la Direzione proponente adegua i contenuti del bando. Qualora la Direzione non intenda adeguare il Bando, deve esplicitare i motivi del non accoglimento della richiesta.

Secondo quanto previsto nel decreto citato "sarà valutata la possibilità di segnalare al Comitato dei Controlli i bandi approvati, non conformi ai principi previsti ai commi 2 e 3 dell'art. 3 della LR 1/2012 sopra citata". Si evidenzia che il Comitato dei Controlli è stato soppresso nel 2018 e le sue funzioni sono state assorbite dall'Organismo regionale per le Attività di controllo (ORAC). Si valuterà nel percorso di attuazione dell'Obiettivo ORAC n. 4, in funzione del quale è stato sviluppato il presente lavoro di ricognizione, l'effettiva attuazione del flusso informativo e il coinvolgimento di ORAC come destinatario dello stesso.

2.4 Controlli sul SIREG

Questo argomento viene trattato in questa sede a fini ricognitivi. Questa tipologia di controlli sarà approfondita nell'ambito dei lavori dell'obiettivo n. 10 del Piano di attività di ORAC relativo alla verifica di idoneità ed efficacia dell'attività di controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione operanti nei regimi previsti dall'art. 5 d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

2.4.1 Controlli sulle *società in house* e sugli enti regionali – Controllo analogo

ATTIVITA': Controlli sulle società *in house* e sugli enti regionali

FONTE NORMATIVA: L.r. 30/2006; D.G.R. 2524/2011; D.G.R. 6546/2017; D.G.R. n. 3370/2020

ORGANO COMPETENTE: UO Programmazione e coordinamento SIREG, Direzioni responsabili dei programmi, UO Gestione finanziaria di attività; UO Presidio e Coordinamento delle Funzioni inerenti al Sireg. Direzioni centrali e generali competenti per i singoli aspetti.

PRODOTTO: Piani di attività e prospetti di raccordo; Indirizzi annuali; Relazione sull'attuazione del PRS

FLUSSO INFORMATIVO: Direzioni responsabili dei programmi; Direzione Centrale Bilancio e Finanza. UO Presidio e coordinamento delle funzioni inerenti al Sireg (monitora la regolarità del flusso informativo richiesto ai soggetti del sistema)

Regione Lombardia esplica il cosiddetto Controllo Analogo (D.lgs. 19.08.2016, n. 175, D.G.R. 6546/2017 e ss.mm.ii.) su Società partecipate in modo totalitario di cui all'allegato A1 e sulle Società a totale partecipazione pubblica di cui all'allegato A2 di cui alla L.R. 30/2006.

L'Allegato 1 alla D.G.R. 6456 stabilisce, fra le altre cose, le modalità e gli ambiti della funzione di controllo di Regione Lombardia, che esercita la funzione di controllo sulle Società nei seguenti ambiti:

- controllo societario, con l'obiettivo di verificare periodicamente - sia attraverso il diritto d'informazione che d'ispezione del Socio - che la governance societaria sia condotta in osservanza alle disposizioni di Legge e statutarie;
- controllo economico-finanziario, con l'obiettivo di verificare se la gestione economico-finanziaria si svolga in coerenza con i dati di previsione oppure richieda interventi correttivi, nonché di verificare la gestione dei crediti e debiti verso Regione Lombardia, i profili di *spending review* e le forme d'indebitamento;
- controllo strategico, con l'obiettivo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione del programma regionale di sviluppo, in termini di congruenza dei risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- controllo amministrativo, con l'obiettivo di verificare l'adozione e il rispetto da parte delle Società degli adempimenti in materia di politiche del personale, acquisti, operazioni immobiliari, affidamento incarichi e patrocini;
- controllo di gestione, con l'obiettivo di quantificare e monitorare l'efficacia, l'economicità e l'efficienza delle Società.

La funzione è esercitata per competenza da ogni Struttura di Regione Lombardia destinataria dei flussi informativi trasmessi dalle Società, che costituiscono i presidi del controllo analogo così come riportati.

Tra gli ambiti della funzione di controllo è compreso anche il controllo contrattuale, con l'obiettivo di verificare che siano rispettate le condizioni contrattuali delle Convenzioni Quadro con Regione Lombardia in vigore; la verifica è esercitata dalle Strutture in sede di erogazione dei contributi di funzionamento e/o di liquidazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni affidate alle Società, previo riscontro sulle rendicontazioni presentate.

Regione Lombardia con il X° provvedimento organizzativo, approvato con D.G.R. n. 3370/2020, ha messo in campo, allocandola presso il segretariato generale, un'apposita funzione di monitoraggio e coordinamento centralizzato per tutte le funzioni e flussi informativi provenienti dal SIREG a Regione Lombardia (UO Presidio e Coordinamento delle Funzioni inerenti al Sireg), con le competenze di:

- coordinamento del SIREG;
- presidio organizzativo centralizzato di tutte le funzioni inerenti il SIREG;
- presidio tecnico della Cabina di Regia istituita con Decreto n. 6372 del 08.05.2019 per il raccordo di tutte le Funzioni dell'Organizzazione regionale preposte, a diverso titolo, alle interazioni con gli Enti del Sistema regionale e con le Fondazioni istituite dalla Regione.

Gli uffici preposti della Presidenza, secondo le rispettive attribuzioni, esercitano i controlli strategico economico-finanziario, gestionale e amministrativo per verificare l'osservanza degli indirizzi regionali e dei programmi di attività definiti in sede di approvazione del bilancio regionale.

La Direzione regionale competente (DG Politiche sociali, abitative e disabilità) esercita la vigilanza sulle Aziende regionali per l'edilizia residenziale secondo quanto previsto dalla normativa e dalle Direttive approvate annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

La Giunta regionale esercita la funzione di coordinamento ed indirizzo delle ALER come definita nella D.G.R. 26 novembre 2019 n. 2526 "Direttive regionali alle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) - anno 2020".

Le attività di indirizzo e controllo regionale sono preordinate al coordinamento delle attività di programmazione annuale delle aziende.

La Struttura Sistema Regionale dei Servizi Abitativi di Regione Lombardia costituisce Il Centro Unico di Vigilanza e Controllo (di seguito CUVC) delle Aziende.

In base alla citata D.g.r. 2526/2019 Regione, a conclusione di un confronto con le ALER sulle priorità specifiche e di sistema, adotta una Delibera annuale contenente gli obiettivi prioritari aziendali e gli adempimenti richiesti alle aziende.

Sono previsti flussi informativi Regione/ALER che riguardano, tra l'altro, la trasmissione alla Regione del provvedimento con il quale il Presidente dell'ALER assegna gli obiettivi aziendali annuali al Direttore generale, nonché una relazione semestrale e annuale conclusiva da parte del Direttore al CUVC, riferite all'esercizio precedente, relative all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale e all'andamento della gestione finanziaria (artt. 11, 12 e 18, co.1 l.r. 16/2016). Anche i Bilanci di esercizio e di previsione devono essere trasmessi al CUVC una volta approvati. La Giunta regionale adotta e trasmette al Consiglio regionale il Rapporto annuale ai sensi dell'art. 46, co. 2 l.r. 16/2016, riguardante, in particolare, le performance gestionali e di servizio delle Aziende, in base alle evidenze del controllo di gestione e delle relazioni sull'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale.

2.4.2 Controlli sul sistema sanitario regionale

ATTIVITA': Controlli sul sistema sanitario regionale

FONTE NORMATIVA: L. R. 33/2009; D. Lgs 118/2011

ORGANO COMPETENTE: Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo, Direzione Welfare

PRODOTTO: Piani di controllo per Nuclei Operativi di Controllo

FLUSSO INFORMATIVO: Giunta

Con l'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità", è stata istituita l'Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo.

La legge affida all'Agenzia, tra i diversi compiti:

- la predisposizione e la proposta alla Giunta regionale del piano annuale dei controlli e dei protocolli;
- la programmazione e il coordinamento degli interventi delle strutture di controllo delle ATS;
- l'individuazione e la valutazione di un sistema di monitoraggio improntato al rafforzamento dei controlli, non limitato all'esame a campione, ma articolato in un diffuso raffronto di dati e indicazioni per prestazioni omogenee che garantiscano la rispondenza ai criteri di efficienza, efficacia, qualità, appropriatezza ed economicità delle prestazioni e dei servizi erogati, anche attraverso l'analisi dell'incidenza dei costi sui fattori di produzione dei soggetti erogatori; la valutazione della corretta applicazione dei criteri identificati per la determinazione della remunerazione delle funzioni non tariffabili e, in funzione degli esiti analitici, propone ulteriori indicatori alla Giunta regionale;
- la predisposizione, per l'approvazione della Giunta regionale, della pianificazione annuale dei controlli sull'appropriatezza delle prestazioni da esercitarsi da parte dei Nuclei operativi di controllo delle Agenzie territoriali della salute.

La Direzione Generale inoltre:

1. verifica annualmente il raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati ai Direttori generali degli enti del servizio sanitario. La procedura di determinazione delle valutazioni coinvolge nello specifico oltre alla Direzione Generale Welfare; la Direzione Centrale Bilancio e Finanza; l'U.O. Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy; l'Organismo indipendente di valutazione della Regione Lombardia;
2. effettua puntualmente la verifica della compatibilità con la programmazione regionale (D.G.R. XI/2672 del 16/12/2019) degli atti delle ATS relativi all'accreditamento al fine di assicurare che vengano concessi accreditamenti agli erogatori privati conformemente ai fabbisogni rilevati nel documento di programmazione (ai sensi dell'art. 8-*quater* d.lgs. n. 502/1992);
3. adotta il Programma integrato di miglioramento dell'organizzazione (formalizzato con D.G.R. X/1185/2013) ossia un sistema di verifica e monitoraggio che, attraverso indicatori, misura tutti i processi clinici, amministrativi, gestionali messi in atto a livello delle aziende ospedaliere. Oltre ad indicatori che valutano i processi interni, il monitoraggio comprende indicatori di valutazione esterna definiti da organismi nazionali quali quelli di Performance, indicatori di *Outcome*, valutazione Reti di Patologia (PDTA). La D.G.R. XI/1681 del 27/5/19 ha previsto tra gli obiettivi specifici dei Direttori Generali delle ATS, il "*Coordinamento dei piani di azioni di miglioramento delle ASST del territorio di riferimento in coordinamento con la Direzione Generale Welfare predisposti in funzione dell'esito dell'attività di audit*";

4. monitora l'organizzazione delle attività relative all'assistenza sociosanitaria al fine di garantire uniformità sul territorio ed accesso unitario a tali servizi, sanitari e sociali, quando posti dal legislatore in tutto o in parte a carico del servizio sanitario nazionale (art. 21, co. 2, D.P.C.M. 12 gennaio 2017).

ATTIVITA': Controlli sul sistema sanitario regionale

FONTE NORMATIVA: D.G.R. n. 5661 del 03/10/2016

ORGANO COMPETENTE: Nucleo di Coordinamento dei Controlli della DG Welfare

PRODOTTO: relazione informativa semestrale

FLUSSO INFORMATIVO: Giunta

La Direzione generale Welfare, in linea con la volontà di munirsi di uno strumento di rafforzamento dell'efficacia dei propri controlli interni, ha approvato con D.G.R. n. 5661 del 03/10/2016 "Determinazioni in Ordine alle Procedure di Controllo Interne alla Direzione Generale Welfare nell'ambito del Sistema Sociosanitario Lombardo" la costituzione di un Nucleo Coordinamento dei Controlli, direttamente afferente al Direttore Generale.

Tale Nucleo svolge diverse funzioni:

- ✓ Raccordo delle attività della Direzione con le funzioni di controllo degli Organismi regionali con l'obiettivo di individuare un punto di raccordo e coordinamento delle verifiche sulla scorta delle segnalazioni pervenute alla Direzione Generale Welfare o alla Presidenza;
- ✓ Controllo preventivo e collaborativo sugli atti con l'obiettivo di un miglioramento continuo nella produzione amministrativa dei provvedimenti deliberativo;
- ✓ Verbali collegi sindacali con l'obiettivo di separare e coordinare la verifica dei verbali dei collegi sindacali per i profili contabili da quelli che attengono ai profili di legittimità e liceità dei provvedimenti e delle azioni delle Aziende/Agenzie.

2.5 Programmi direzionali di Controllo (controlli esercitati su rischi specifici e/o controlli di primo, secondo e terzo livello)

ATTIVITA': Programmi di Controllo

FONTE NORMATIVA: Decreti annuali del direttore dell'UO Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy

ORGANO COMPETENTE: le strutture responsabili dei procedimenti

PRODOTTO: verbali di controllo

FLUSSO INFORMATIVO: Funzione Audit che ne monitora l'efficacia metodologica

Attività di controllo rispondenti a priorità definite annualmente dalle direzioni, in conformità oppure a complemento di indicazioni della funzione di Audit, sono programmate per promuoverne il miglioramento e sono monitorate dalla Funzione con riguardo all'appropriatezza delle metodologie applicate e alla attuazione delle azioni correttive degli errori rilevati.

L'impianto dei Programmi di Controllo è caratterizzato da una specifica metodologia che comprende alcuni punti chiave sulla natura dei controlli (verifiche *in loco*, controlli documentali e, in casi particolari, audit), sulla relativa documentazione di tracciatura, sull'impiego di risorse.

Nella maggior parte dei casi si tratta di controlli che le Direzioni avrebbero dovuto comunque effettuare e che, in coordinamento con l'Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta e la Funzione Audit per quanto riguarda rispettivamente l'autorizzazione ed il monitoraggio, ne programmano e strutturano la loro realizzazione attenendosi ed uniformandosi a determinati standard e metodologie.

2.6 Controlli esercitati su rischi specifici

Il legislatore nazionale o comunitario dispone orientamenti vincolanti per le amministrazioni relativamente al controllo di rischi prioritariamente individuati.

L'affidamento e l'esecuzione del mandato sono condizionati all'istituzione di un sistema che ricomprende al suo interno i diversi livelli di controllo fino alla revisione interna.

I sistemi prevedono necessariamente l'esercizio di controlli di secondo e di terzo livello e, in alcuni casi, comportano il cumulo delle due funzioni nella medesima autorità. Il riporto all'autorità nazionale o comunitaria mitiga in tal caso il rischio di conflitti d'interesse.

L'applicazione di orientamenti generali per tutte le amministrazioni riguarda, allo stato attuale della normativa: esecuzione dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea, la prevenzione della corruzione, le misure antiriciclaggio, l'applicazione della normativa a tutela della privacy. In questa categoria di controlli sembra opportuno inserire anche quelli dedicati alla sicurezza informatica e alla sicurezza dei lavoratori ex D.lgs. 81/2008.

In Regione Lombardia sono stati istituiti:

2.6.1 Sistemi di controllo e gestione del programma comunitario FEASR E FEAGA (PAC)

ATTIVITA' Sistema di Controllo della PAC (Politica Agricola Comune) e del FEASR

FONTE NORMATIVA: Norma comunitaria

ORGANO COMPETENTE: Organismo Pagatore Regionale, Internal Audit, Struttura Servizio Tecnico e Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAG

PRODOTTO: Rendicontazioni annuali, Report di Audit e verbali di controllo delle attività delegate

FLUSSO INFORMATIVO: Autorità comunitaria e nazionale

All'OPR compete, tra le altre cose, la programmazione e coordinamento della gestione tecnica e amministrativa delle risorse dei fondi FEAGA e FEASR e adozione delle misure necessarie per garantirne la regolarità, la trasparenza e la completezza in conformità alla normativa UE.

Le operazioni della PAC sono eseguite dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) che si articola nelle funzioni di Servizio Tecnico, Autorizzazione, Contabilizzazione e Audit.

L'OPR coordina un'attività di *Internal Auditing* sulle erogazioni dei fondi FEAGA e FEASR e sulle attività degli organi delegati dell'Organismo Pagatore.

La Struttura Servizio Tecnico e Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAG realizza controlli di secondo livello sugli organismi delegati dall'Organismo pagatore all'esecuzione delle attività di controllo propedeutiche all'erogazione dei contributi, per la verifica della corretta e completa esecuzione delle attività delegate.

2.6.2 Controlli sulla Gestione Fondi UE

ATTIVITA' Controlli di II livello sull'erogazione di Fondi Europei

FONTE NORMATIVA: Regolamento UE n. 1303/2013

ORGANO COMPETENTE: DFS Audit fondi UE e Responsabile protezione dei dati

PRODOTTO: Audit di sistema; Audit sulle operazioni

FLUSSO INFORMATIVO: Autorità comunitaria e nazionale

La normativa comunitaria prevede che i Sistemi di Gestione e di Controllo (SIGECO) dei Programmi operativi Competitività Regionale e Occupazione, parte FESR e FSE, e Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera, siano verificati annualmente, attraverso un audit di sistema e un audit sulle operazioni finalizzato a verificarne l'efficace funzionamento a salvaguardia del bilancio comunitario.

L'attività di controllo è svolta dall'Autorità di Audit sulla base di una Strategia di audit, ovvero di priorità di processi da verificare sulla base dell'analisi dei rischi, secondo una metodologia, approvata dalla Commissione europea, che si rifà agli standard internazionali di audit.

La strategia di audit garantisce che, nell'arco della durata della programmazione, siano coperti tutti i processi e tutti gli organismi coinvolti nei programmi.

Le risultanze delle attività di audit sono presentate annualmente alla Commissione Europea nel Rapporto Annuale di Controllo e sintetizzate nel Parere sull'efficace funzionamento del Sistema di Gestione e di Controllo dell'Autorità di Gestione e di Certificazione dei Programmi operativi.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 (RDC), per ciascun Programma Operativo (PO) devono essere individuate le seguenti autorità, oltre all'Autorità di Audit:

- l'Autorità di Gestione (AdG), responsabile della gestione e controllo del Programma;

- l'Autorità di Certificazione (AdC), responsabile della presentazione delle domande di pagamento alla Commissione europea e della preparazione dei bilanci annuali.

2.7 Sistema dei Controlli

ATTIVITA': Coordinamento del sistema dei controlli della Giunta Regionale e del Sistema regionale,

FONTE NORMATIVA: L. 190/2012, GDPR 679/2016, D.lgs 33/2013

ORGANO COMPETENTE: DFS UO sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy

PRODOTTO: Piano Anticorruzione e trasparenza regionale, relazione annuale.

FLUSSO INFORMATIVO: Segretario Generale, Giunta Regionale, OIV, ANAC, ORAC

Tale funzione è svolta dal Direttore di Funzione Specialistica (DFS), incardinata in posizione di dipendenza gerarchica e funzionale dal Segretario Generale, risulta articolata nelle seguenti Strutture: funzione specialistica Audit; funzione specialistica Audit fondi UE e responsabile protezione dei dati.

Il Direttore di Funzione Specialistica (DFS) svolge il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e di Gestore per la Giunta regionale delle comunicazioni all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Le attività del Direttore di Funzione Specialistica (DFS) riguardano le seguenti aree di intervento:

- coordinamento del sistema dei controlli della Giunta Regionale e del Sistema regionale;
- supporto agli organi di controllo di cui alla normativa vigente e raccordo con l'Organismo Indipendente di Valutazione;
- referente di Regione Lombardia nei confronti della Corte dei conti;
- coordinamento e verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione da parte degli enti del Sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006;
- coordinamento attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali;
- presidio Audit e Audit Fondi UE.

In particolare:

2.7.1 Prevenzione della corruzione e trasparenza

ATTIVITA: controllo e gestione delle attività e degli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza

FONTE NORMATIVA: L.190/2012

ORGANO COMPETENTE: DFS Sistema dei controlli, Prevenzione della corruzione, Trasparenza e Privacy

PRODOTTO: Piano triennale, Relazione annuale, Segnalazioni

FLUSSO INFORMATIVO: Segretario Generale, Giunta regionale, ANAC, ORAC, OIV, Corte dei Conti, Autorità Garante della concorrenza e del mercato

Il RPCT, individuato dall'organo di indirizzo di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, è una figura di controllo istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190. Egli ha il compito principale di predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), proponendone l'approvazione all'organo di indirizzo, nonché di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate al suo interno e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.

L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT e dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

L'art. 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnala all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

La l. n. 190/2012 assegna inoltre al RPCT anche il compito di:

- redigere la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPCT;
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.

Sulla base dell'art. 43, d.lgs. 33/2013, spetta inoltre al RPCT il compito di svolgere un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Con riferimento agli istituti partecipativi, inoltre, Il RPCT provvede in merito al riesame dei provvedimenti di diniego totale o parziale o di mancata risposta alle istanze di accesso civico generalizzato entro il termine di 30 giorni (art. 5, comma 6, D.lgs 33/2013) e presidia il registro telematico degli accessi, istituito come da raccomandazioni dell'ANAC, vigilando sul tempestivo aggiornamento dello stesso con i dati forniti dal Protocollo generale e dagli uffici competenti a decidere sulle istanze, provvedendo alla sua pubblicazione in Amministrazione Trasparente, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

L'art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 assegna al RPCT anche il compito di diffondere la conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio. Il RPCT, in ogni caso, segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.

Il RPCT è inoltre tenuto ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi dettate dal d.lgs. n. 39/2013. In tal senso il RPCT è la figura competente a contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 e segnala i casi di violazione all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Il RPCT è inoltre la figura preposta dalla legge alla verifica e all'analisi delle segnalazioni di condotte illecite effettuate dal *whistleblower* nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione (art. 54-bis, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla l. n. 190/2012 e successivamente dal d.lgs. n. 179/2017).

2.7.2 Attività Antiriciclaggio

ATTIVITA': Antiriciclaggio

FONTE NORMATIVA: D.lgs. 90/2017

ORGANO COMPETENTE: DFS Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza e *privacy*

PRODOTTO: Monitoraggio attività, eventuali Segnalazioni Operazioni Sospette S.O.S.

FLUSSO INFORMATIVO: Autorità nazionale (UIF)

La DFS Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza e *privacy* è Gestore per la Giunta Regionale delle comunicazioni all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Assiste le Direzioni nell'individuazione delle operazioni indiziabili di fenomeni di riciclaggio e cura la trasmissione delle conseguenti segnalazioni all'autorità nazionale.

2.7.3 Protezione dati personali

ATTIVITA': Protezione dati personali

FONTE NORMATIVA: Regolamento (UE) 2016/679

ORGANO COMPETENTE: DFS Struttura Audit Fondi UE e Responsabile protezione dati

PRODOTTO: Registro trattamenti, relazioni

FLUSSO INFORMATIVO: DFS Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy

Tale funzione di controllo consiste nel presidiare le procedure e le attività in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

La Struttura assicura la sorveglianza sull'osservanza delle disposizioni dell'Unione Europea e di altre disposizioni degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale e riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento.

Supporta l'Ente nella definizione delle linee guida, nella valutazione d'impatto in materia di protezione dei dati personali e della sicurezza delle informazioni e nella realizzazione del Registro delle attività di trattamento.

2.7.4 Sicurezza informatica

ATTIVITA': Sicurezza dei dati informatici

FONTE NORMATIVA: Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005)

ORGANO COMPETENTE: Unità Organizzativa Semplificazione, trasformazione digitale e sistemi informativi

PRODOTTO: Programma di sicurezza

Il crescente ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione intrapreso dalla P.A. per lo snellimento, l'ottimizzazione e una maggiore efficienza dei procedimenti amministrativi, comporta una serie di nuovi rischi che, se non adeguatamente affrontati, potrebbero comportare gravi conseguenze sull'affidabilità dei dati e dei servizi.

Tali rischi sono imputabili a due fattori caratteristici della tecnologia in questione: l'inaffidabilità cioè la non garanzia di corretto funzionamento sia nelle componenti hardware sia in quelle software, e l'esposizione alle intrusioni informatiche.

Le Pubbliche Amministrazioni, infatti, nell'esercizio della propria attività istituzionale raccolgono, producono e archiviano un'enorme quantità di dati e documenti che – in base alle norme vigenti – devono essere resi disponibili in modalità digitale. Questo significa che i dati devono essere formati, acquisiti e conservati nei sistemi informatici delle Amministrazioni titolari.

Si tratta di un vero e proprio patrimonio che deve essere tutelato per:

- a) mantenere l'integrità, e quindi l'affidabilità, delle informazioni pubbliche;
- b) prevenire e limitare i danni da intrusioni e accessi abusivi;
- c) evitare possibilità di diffusioni non autorizzate di informazioni;
- d) consentire un corretto funzionamento dell'apparato burocratico ed evitare interruzioni nell'erogazione dei servizi *on line*.

La centralità del tema della sicurezza dei sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni, e quindi dei dati in esse contenuti, trova conferma nell'art. 51 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005).

La norma (così come modificata dal D. Lgs. n. 235/2010) prevede che, con apposito decreto, debbano essere individuate le modalità che garantiscono "l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture".

In tale contesto, Regione Lombardia ha, già dal 2017, sviluppato e realizzato un programma di sicurezza, coadiuvato da un *framework*, naturalmente incentrato sulle tematiche relative alla *Privacy*, Sicurezza e protezione dei dati che, sulla scorta delle attività svolte a partire dal 2005 ad oggi, riprendesse ed organizzasse le attività secondo una struttura organica coprendo le varie aree di intervento individuate.

Con D.G.R. N° XI / 2683 del 23/12/2019 è stato approvato il programma triennale di sicurezza e privacy avente ad oggetto la sicurezza informatica di tutto il Sistema regionale (sistema Sanitario (ASST, ATS), Enti Privati Accreditati, Enti del Sireg) con il fine di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità del patrimonio informativo con particolare riferimento ai dati personali. La modalità di attuazione del Programma è oggetto di una pianificazione su base annuale effettuata da Regione con ARIA spa ed è previsto un monitoraggio trimestrale delle attività e una relazione finale per ogni anno di validità del Programma che consenta una valutazione in termini di sicurezza e privacy di quanto realizzato.

2.7.5 Servizio Prevenzione Protezione (SPP)

ATTIVITA': Servizio Prevenzione Protezione

FONTE NORMATIVA: D.Lgs. 81/08 agli art. 32 e 34 e l'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016

ORGANO COMPETENTE: UO Sedi istituzionali e patrimonio regionale

PRODOTTO: Relazioni, procedure per la sicurezza

FLUSSO INFORMATIVO: DFS Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy

Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) è composto dall'insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Il SPP viene diretto dal Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP), designato e gestito dal Datore di lavoro: il suo compito è quello di coordinare le attività del SPP per prevenire i possibili rischi sul lavoro relativi alle attività dei dipendenti.

Il D.Lgs. 81/08 agli art. 32 e 34 e l'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016, rappresentano la normativa per la figura di responsabilità del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede (Art. 33 D.lgs. 81/08):

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D.lgs 81/08.

Con D.G.R. n. 294 del 28 giugno 2018 "Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" sono state definiti i poteri e le responsabilità in materia di sicurezza dei lavoratori e definite le competenze e le responsabilità oggetto di delega da parte del Datore di lavoro.

Con la D.G.R. n. 2727 del 23/12/2019 il Datore di lavoro è identificato nella persona del Segretario generale, il quale conformemente alle previsioni della citata D.G.R. n. 294/2018, svolge, in via esclusiva, gli obblighi per legge non delegabili, ossia:

- Valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione, finalizzata ad individuare le misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza ed elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Definizione dei contenuti, della politica e degli obiettivi del Sistema di gestione della sicurezza.

2.8 Controllo di Terzo Livello – Audit

ATTIVITA': Valutazione di efficacia del SCI, mappatura dei rischi strategici

FONTE NORMATIVA: L.r. n. 17/2014

ORGANO COMPETENTE: DFS Audit - DFS Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy (approva il Piano Annuale di Audit)

PRODOTTO: Report di Audit; Relazioni annuali

FLUSSO INFORMATIVO: Segretario Generale, Presidente della Giunta regionale, Consiglio Regionale, Responsabile Anticorruzione, ORAC

La Struttura valuta l'efficacia del sistema dei controlli interni, anche mediante la verifica dei processi, delle procedure e delle operazioni, nonché per verificare i sistemi di gestione e controllo degli enti del sistema regionale. Può svolgere controlli nei confronti dei soggetti che siano destinatari di provvedimenti, sovvenzioni, contributi, sussidi o altri vantaggi economici diretti e indiretti, oggetto dell'attività di audit.

Predisporre la mappatura dei rischi strategici, operativi, finanziari e di compliance e la relativa pianificazione degli audit, che a loro volta sono svolti secondo la pianificazione contenuta nel Piano Annuale di Audit definito sulla base dei rischi rilevati.

Assiste le Direzioni nella redazione dei Programmi di controllo direzionali e li monitora evidenziando le eventuali anomalie.

Cura l'organizzazione dei corsi di formazione sui controlli.

Monitora lo svolgimento dei controlli interni con l'individuazione di eventuali criticità di sistema e fornisce indicazioni in ordine alle azioni di miglioramento.

Coordina e promuove la rete di Audit Interno del SIREG.

La terza linea di difesa include le funzioni deputate al presidio e alla verifica, nel continuo, dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione dei sistemi di controllo in essere e svolge una funzione di *assurance* in merito all'efficacia e all'efficienza del Sistema di Controllo Interno complessivo.

Per l'assolvimento delle funzioni proprie, la terza linea di difesa:

- verifica l'efficacia delle procedure sulla base del monitoraggio dei rischi operativi e di compliance;
- monitora l'avanzamento dei piani di adeguamento definiti per migliorare il controllo dei rischi;
- predispone linee – guida o direttive per lo SCI sulla base delle valutazioni stabilite in base alle informazioni rese disponibili dalle funzioni di controllo.

La disponibilità di flussi informativi adeguati da parte dello SCI alimenta poi l'attività di valutazione del suo funzionamento e di orientamento che ha trovato collocazione nell'Organismo regionale per le attività di controllo (ORAC).

La legge regionale n. 17/2014 ha poi istituzionalizzato il ruolo di promozione degli uffici di audit interno negli enti del sistema regionale da parte della funzione di audit regionale.

Senza escludere in linea di principio l'effettuazione di attività di audit sui sistemi di controllo interno degli enti, la funzione di audit regionale promuove la rete degli uffici di audit attraverso: lo svolgimento di alcune missioni di audit condivise, il monitoraggio delle attività di audit svolte dai singoli uffici, la condivisione degli esiti complessivi delle attività di audit svolte.

2.9 Organismo Regionale per le Attività di Controllo

ATTIVITA': Verifica del Sistema dei Controlli Interni

FONTE NORMATIVA: L.r. n. 17/2018

ORGANO COMPETENTE: Organismo indipendente

PRODOTTO: Relazioni semestrali

FLUSSO INFORMATIVO: Giunta Regionale, Consiglio Regionale

L'Organismo Regionale per le Attività di Controllo, istituito con legge regionale 28 settembre 2018 n. 13, integrata dall'art. 5 della l.r. n. 17/2018, è un organismo indipendente di controllo interno. Svolge le proprie funzioni in riferimento alla Giunta regionale ed agli Enti del sistema regionale (SIREG) ed ha finalità di verifica del corretto funzionamento delle strutture organizzative, di vigilanza sulla trasparenza e regolarità degli appalti e sulla fase esecutiva dei contratti, di valutazione dell'efficacia del sistema dei controlli interni, di supporto per l'attività della Giunta Regionale e degli Enti del sistema regionale nell'attuazione e nell'aggiornamento dei rispettivi piani di prevenzione della corruzione.

È costituito da undici componenti, di cui nove, compreso il Presidente, esterni, nominati dal Consiglio regionale, previa designazione della Giunta. I due componenti interni alla amministrazione regionale sono individuati dall'art. 2 comma 2 della l.r. 13/2018, nel responsabile della struttura organizzativa preposta alla attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti

dirigenziali della Giunta e nel responsabile della struttura organizzativa preposta alla funzione di audit.

L'ORAC ha cominciato ad operare nell'ottobre del 2019. Esso costituisce la più rilevante novità nell'ambito del sistema di controllo della Regione Lombardia. Tale organismo assorbe le funzioni prima svolte da tre organismi creati nel tempo da leggi regionali (il Comitato dei controlli, l'Agenzia regionale anticorruzione e il Comitato appalti) con la finalità di razionalizzare il sistema e potenziare la sua efficacia ed efficienza.

Qui di seguito una infografica che illustra, posto al centro ORAC, i flussi informativi di cui è tributario dai vari soggetti del sistema dei controlli e i due soggetti principali cui restituisce relazioni semestrali, così come previsto dagli articoli 8.5 e 9 – Flussi informativi - del Regolamento ORAC approvato con D.G.R. n 2759 del 31/01/2020.



In base all'art. 5 della legge istitutiva di ORAC, allo scopo di favorire il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo interno, l'Organismo regionale per le attività di controllo opera in raccordo con:

- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale;
- l'Organismo indipendente di valutazione della performance;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'Agenzia di controllo del servizio sociosanitario lombardo.

L'Organismo regionale per le attività di controllo promuove altresì la collaborazione con la Corte dei conti, previa apposita intesa stipulata dalla Regione.


L'Organismo riceve dal Difensore Civico regionale le segnalazioni sugli interventi posti in essere e le relazioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale).

L'ampiezza delle funzioni previste dalla legge regionale istitutiva, l'articolata composizione, l'incisività dei poteri riconosciuti mostrano l'importanza attribuita all'ORAC dal legislatore lombardo.

La sua collocazione futura nel modello di *governance* dei controlli sarà definita in funzione del concreto svolgimento dell'attività prevista, delle relazioni che saranno instaurate con altri presidi di controllo interni ed esterni all'ente.

Il sistema di *governance* dei controlli nella Pubblica Amministrazione è stato oggetto di analisi approfondita nel 2019 nel corso di un'attività svolta congiuntamente con l'Università Bicocca e con la soc. Protiviti nell'ambito del Tavolo di Lavoro permanente sui Sistema di Controllo Interno nella Pubblica Amministrazione Italiana.

L'esito di tale lavoro si è concretizzato nella elaborazione di un Modello di *Control Governance*, illustrato nell'immagine sottostante, definito come Modello delle tre linee di difesa.



Già fin d'ora, in base al disegno normativo, è possibile ipotizzare la collocazione dell'ORAC quale Comitato di Audit del modello Bicocca/Soc. Protiviti (riportato sopra), organo interno dotato di indipendenza che raccoglie flussi informativi dai diversi presidi di controllo di seconda e terza linea, li elabora, formula valutazioni e indirizzi per il consolidamento del sistema, si rapporta con gli organi amministrativi di vertice (Giunta regionale e Consiglio regionale).

2.10 Collegio dei Revisori dei Conti

ATTIVITA': Vigilanza sul Sistema di Controlli Interni

FONTE NORMATIVA: l.r. 18/2012

ORGANO COMPETENTE: Collegio dei Revisori dei Conti

PRODOTTO: Pareri obbligatori; relazione sull'attività svolta

FLUSSO INFORMATIVO: Corte dei conti, Consiglio Regionale, Giunta Regionale, Direzione Centrale Bilancio e Finanza

Si tratta di un organismo che vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione di Regione. Il Collegio opera in raccordo con la competente sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti.

Il Collegio, secondo quanto previsto dalla LR 18/2012, svolge funzioni di revisione economico-finanziaria e in particolare:

- a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni, in ordine alle proposte di legge di bilancio e di stabilità, nonché di assestamento e di variazione del bilancio;
- b) esprime parere obbligatorio sulla proposta di legge di rendiconto generale, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione;
- c) verifica la corretta esposizione dei dati in bilancio, l'esistenza delle attività e delle passività, l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
- d) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- e) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- f) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
- g) svolge le funzioni a esso attribuite dalla legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213);
- h) predispone, in qualità di organo di controllo interno ai sensi dell'articolo 139, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), una relazione sulla

regolarità dei conti giudiziali resi a cura degli agenti contabili regionali di cui all'articolo 69 della l.r. 34/1978;

i) presenta annualmente al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale, nonché alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, una relazione sull'attività svolta.